

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 30 Novembre 2012****SPE12309****SM****Oggetto: ADR 2013. Commento alle principali novità**

Dal 1 Gennaio 2013, per i trasporti internazionali, entrano in vigore le nuove disposizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, contenute nella versione 2013 dell'A.D.R.; per il trasporto nazionale, occorrerà invece attendere il recepimento del nuovo accordo da parte dello Stato italiano, che dovrà avvenire, al più tardi, entro il Giugno 2013.

La versione 2013 dell'A.D.R. introduce alcune interessanti novità, tra le quali spicca quella prevista al capitolo 7.5.7 (movimentazioni e stivaggio), in cui la sottosezione 7.5.7.1 è stata modificata, prevedendo che le **prescrizioni in materia di fissaggio dei carichi** contenenti merci pericolose sui veicoli, si intendono rispettate quando il carico venga stivato in conformità alle **norma tecnica EN 12195-1: 2010**. Lo stesso dicasi a proposito del carico e dello stivaggio dei contenitori, dei contenitori cisterna, delle cisterne mobili e CGEM, sui veicoli così come al loro scarico. La norma tecnica sopraindicata fornisce indicazioni sull'ancoraggio delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi di massa complessiva superiore alle 3,5 ton, specificando le modalità di fissaggio del carico, il numero delle cinghie da utilizzare e le loro caratteristiche tecniche sotto il profilo della resistenza e della funzionalità.

Le altre novità di maggior interesse introdotte dalla versione 2013 dell'accordo, sono le seguenti:

- **Capitolo 1.1.5. Contrasto tra norme e l'A.D.R.**

Questo capitolo fissa un principio molto importante per risolvere tutti i possibili conflitti tra normative e disposizioni dell'A.D.R., stabilendo che prevalgono sempre le disposizioni dell'accordo.

- **Capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 – responsabilità dello spedite e del trasportatore.**

L'accordo prevede che lo spedite debba fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e quelli di accompagnamento (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc..), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 (documentazione di accompagnamento della merce) e delle tabelle della parte 3.

- **Capitolo 1.8.5 – Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose**

La sottosezione 1.8.5.1 prevede che la Relazione di incidente redatta dal Consulente per il trasporto delle merci pericolose, va trasmessa all'autorità competente entro un mese dalla data dell'evento. Attualmente, il d.lgvo 35/2010 prevede un termine di 45 gg ma, alla luce dell'altra novità prima analizzata al capitolo 1.1.5, si ritiene che debba farsi riferimento al termine più breve di un mese dall'incidente.

- **Capitolo 1.9.5 – restrizioni in galleria.**

Le restrizioni al trasporto nelle gallerie appartenenti alla classe "E", si applicano anche alle merci pericolose confezionate in quantità limitata ai sensi del cap.3.4, quando le quantità superino le 8 ton di massa lorda totale per unità di trasporto.

- **Capitolo 3.4.13 – pannelli di pericolo.**

Le unità di trasporto di massa complessiva superiore alle 12 ton, contenenti merci pericolose in quantità limitata ed altre merci pericolose per le quali è prescritta la segnaletica arancione ai sensi del cap. 5.3.2, in aggiunta a quest'ultima segnaletica possono montare anche il marchio delle quantità limitate previsto al cap 3.4.15; si tratta di una facoltà dell'impresa, visto che è comunque sufficiente la segnaletica arancione. Lo stesso dicasi per i contenitori che contengano merci pericolose in quantità limitata ed altre merci pericolose, quando vengano trasportate su veicoli di massa complessiva superiore alle 12 ton.

- **Capitolo 5.2 – marcatura dei colli**

Sono state definite le dimensioni minime dei caratteri che costituiscono la marcatura dei colli (numero ONU e le lettere UN), secondo la seguente tabella:

Dimensioni del collo	Dimensioni minime dei numeri ONU ed UN
Fino a 5 litri o 5 Kg	Adeguate alla dimensione del collo
Da 5 a 30 litri/Kg	6 mm
Oltre 30 litri o 30 Kg	12 mm
Bombole fino a 60 litri	6 mm
Bombole oltre 60 litri	12 mm

- **Capitolo 5.3 – Segnalazione dei rimorchi con pannello arancione**

Quando un rimorchio contenente merci pericolose è staccato dal veicolo trattore durante il trasporto delle merci pericolose, sul retro del rimorchio deve rimanere fissato un pannello arancione.

- **Capitolo 5.5.3 – Materie refrigeranti.**

Se, durante il trasporto, vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento materie come quelle asfissianti (n. ONU 1845), l'azoto liquido refrigerato (n. ONU 1951) o l'argon liquido refrigerato (n. ONU 1951), dette materie sono soggette unicamente alle disposizioni contenute nella nuova sezione 5.5.3 dell'A.D.R. L'esenzione dal resto dell'A.D.R non si applica quando queste merci siano trasportate a titolo di spedizione di merci pericolose, o quando utilizzate per la refrigerazione o il condizionamento di cisterne o CGEM durante il trasporto.

- **Capitolo 6.8.2.5 – marcatura delle cisterne smontabili.**

Viene introdotta una nuova marcatura delle cisterne smontabili, per effetto della quale sulle stesse deve risultare:

- il nome del proprietario o dell'esercente;
- la scritta "cisterna smontabile";
- la tara della cisterna;
- la massa lorda massima autorizzata;
- per le materie indicate al 4.3.4.1.3 (contrassegnate dal segno + alla colonna 12 della tabella nominativa), la designazione ufficiale di trasporto della materia o delle materie ammesse al trasporto;
- il codice cisterna;
- i codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali.

- **Capitolo 6.8.3.4.6 - deroga ai controlli periodici, per le cisterne che trasportano determinati tipi di gas.**

In deroga alle prescrizioni del cap. 6.8.2.4, per le cisterne destinate al trasporto di gas liquidi refrigerati, le prove vanno effettuate al massimo dopo sei anni di servizio (otto anni per i contenitori

cisterna) e, in seguito, almeno ogni dodici anni. I controlli intermedi previsti al 6.8.2.4.3 continuano a dover essere effettuati, al massimo, sei anni dopo ogni controllo periodico.

- **Capitolo 7.5.2.4 – divieto di carico in comune.**

Viene introdotto il divieto di carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con ogni tipo di materia o oggetto esplosivo, ad eccezione di quelli della divisione 1,4 e dei nn ONU 0161 e 0499.

- **Capitolo 8.1.4 – dotazione di bordo/estintori**

E' stato riscritto, sotto forma di tabella, il testo della sezione 8.1.4 dedicata al numero minimo di estintori da avere a bordo del mezzo.

Massa massima unità di trasporto	Numero minimo estintori	Capacità minima totale (Kg)	Estintore cabina (Kg)	Estintori supplementari (Kg)
Fino a 3,5 ton	2	4	2	2
Sopra i 3,5 ton e fino a 7,5 ton	2	8	2	6
> 7,5 ton	2	12	2	6

Cordiali saluti.